

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO»

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)
– VIA Venti Settembre, n. 32.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31

del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

A tal fine, potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;
- ripartire i benefici economici tra i membri.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

	L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
	L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
	Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione.	
	Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.	
	Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	

	b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
	energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti	
	e istituzioni pubblici e privati;	
	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a	
	beneficio di altri enti territoriali, azioni per la	
	promozione di politica energetica sui territori, messa in	
	opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione	
	delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche	
	attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei	
	risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri	
	organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo	
	dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla	
	distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	all'attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e	
	operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento	
	d'attività che la legge riserva a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi od elenchi necessari od utili alla	

	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
	dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding)	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei	
	limiti consentiti dalla attuale normativa.	
	É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza	
	scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere	
	distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la	
	destinazione sia imposta per legge.	
	Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi	
	istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una	
	remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali	
	attribuzioni saranno tassate secondo legge.	
	Patrimonio ed esercizi sociali	
	Art. 4	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà	
	dell'Associazione;	
	b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative	
	annuali;	
	c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;	
	5	

d) da eventuali fondi di riserva;

e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Soci

Art. 6

I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono

	ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di	
	energia rinnovabile e devono possedere tutti i seguenti	
	requisiti:	
	- partecipare volontariamente e svolgere attività compatibili	
	con le finalità dell'Associazione;	
	- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità	
	di energia rinnovabile non deve costituire l'attività	
	commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che	
	il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai	
	codici 35.11.00 e 35.14.00;	
	- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica	
	sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella	
	configurazione;	
	- se produttori, essere titolari o avere la disponibilità di	
	un impianto di produzione di energia elettrica alimentato	
	da fonti rinnovabili;	
	- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per	
	la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti	
	dal servizio di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per	
	il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
	Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da	
	"contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i	
	membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento	
	Interno Operativo.	

La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

La CER assicura che l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa del 55 % nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui

benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà

approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO)

con le seguenti caratteristiche:

- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;

- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;

- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici

	derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari	
	partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e	
	possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività	
	di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei	
	rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non	
	partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono	
	candidabili.	
	Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al	
	versamento della quota associativa nell'importo stabilito	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di socio dà diritto:	
	- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
	vita dell'associazione e a ricevere i benefici derivanti	
	dalla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito della	
	CER, al netto delle spese sostenute dalla medesima CER;	
	- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a	
	proporsi come candidato;	
	- ad essere informati delle iniziative e degli eventi	
	organizzati;	
	- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
	e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
	essere dall'Associazione.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della	
	domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la	
	sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti	
	10	

per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illustrare brevemente le proprie attività, dichiarando, in particolare:

- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasformazione;
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità dell'associazione;
- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi dell'associazione;
- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere già assunte da parte degli organi dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi richiesti dall'associazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente

Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla CER, nonché per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la

perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si

riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza,

tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini

presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà delle quote degli associati e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione

l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della maggioranza delle quote dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Scorporo

Art. 22

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.